

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.207 del 07 maggio 2020

OGGETTO: *Procedura Negoziata d'urgenza per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici vari destinati al fronteggiamento dell'emergenza sanitaria – parziale annullamento relativamente al lotto 11 della Determinazione n. 185 del 16.04.2020*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: "Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che: " Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)";
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza

- ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014";
 - che con la Delibera Anac n. 31 del 17 gennaio 2018, è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibera n.58/2015), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014;

VISTO

- l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630, del 3/02/2020;
- il Decreto della Presidenza del Consiglio n. 623 del 27 febbraio 2020;
- il Decreto Presidenziale n.46 del 20 marzo 2002;
- l'art. 34 comma 1 del Decreto Legge n. 9/2020;

CONSIDERATO

- che con la Determinazione dell'Amministratore Delegato n. **145 del 03/04/2020** è stata indetta una procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. c), per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 54, comma 4, lett. a) per la fornitura di dispositivi medici vari, destinati al fronteggiamento dell'emergenza sanitaria da Covid-19, suddivisa in 22 lotti;
- che la suddetta procedura è stata aggiudicata con Determinazione dell'Amministratore Delegato n. **185 del 16/04/2020**

RILEVATO

- che in particolare, con il suddetto provvedimento, era stata aggiudicata ai sottoelencati operatori economici la fornitura di mascherine chirurgiche, di cui al lotto 11;
 - ITALORTOPEDIA SRL; BETATEX SPA; EURO MASTER EVOLUTION SRL; BENEFIS SRL
- che gli operatori economici Italortopedia srl e Euro Master Evolution srl, al momento dell'aggiudicazione, non hanno comprovato il possesso, alla data di presentazione dell'offerta, della

certificazione di conformità alla EN 14683:2019+AC:2019, o di validazione equivalente ai sensi di legge;

- che l'operatore economico Betatex spa, con nota prot. di Sistema PI016660-20, ha comunicato di rinunciare all'aggiudicazione del lotto 11;

RITENUTO

- di dover annullare la Determinazione dell'Amministratore Delegato n. **185 del 16/04/2020** limitatamente alla aggiudicazione della fornitura dei prodotti di cui al lotto 11, agli operatori economici Italortopedia srl e Euro Master Evolution per mancanza dei requisiti minimi richiesti, all'operatore economico Betatex spa per rinuncia dello stesso;

RILEVATO pertanto

- che relativamente al lotto 11, l'unica offerta valida resta quella dell'operatore economico Benefis srl;

CONSIDERATO

- che il prodotto di cui ai lotti 11 è ancora necessario per il fronteggiamento dell'emergenza Covid-19, nei quantitativi presumibili definiti sulla base dei fabbisogni regionali individuati dall'Unità di Crisi Regionale.

Tanto premesso, l'Amministratore Delegato, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con verbale del 26 febbraio 2020

DETERMINA

per i motivi citati in premessa,

1. di **annullare** la Determinazione dell'Amministratore Delegato n. **185 del 16/04/2020** per quanto concerne l'aggiudicazione del lotto 11, relativamente agli operatori Italortopedia srl, Euro Master Evolution srl e Betatex spa;
2. di **dare atto** che per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione agli OO.EE. sopraindicati, risulta unico aggiudicatario per l'intero quantitativo presunto di mascherine chirurgiche oggetto del lotto di cui trattasi la ditta Benefis, ai prezzi e le condizioni di cui alla determinazione n.185/2020;
3. di **dare immediata pubblicazione** al presente provvedimento procedendo ai sensi dell'art. 63 comma 6 del D.Lgs 50/2016 a pubblicare, per la selezione degli Operatori Economici, la Lettera d'invito a presentare offerta, sul sito istituzionale <https://www.soresa.it>;

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

L'Amministratore Delegato
Prof. Corrado Cuccurullo



Pubblicato il 07.05.2020